

Commenti – “Caso Juventus-Plusvalenze”

COMMENTO ALLA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO - Sez. Unite - FIGC n. 63/2023

Antonio Armentano

Avvocato nel Foro di Castrovillari

La decisione n. 63 del 30.1.2023 della Corte d’Appello Federale sul tema delle cosiddette plusvalenze, che ha visto coinvolta la Juventus F.C. s.p.a. ed altre società, ha suscitato reazioni di ogni sorta - accompagnate, talvolta, da puntuali rilievi di natura prettamente tecnica, talaltra, da considerazioni metagiuridiche ed altre volte ancora da osservazioni, di carattere più generale, sull’affidabilità di un sistema (quello della giustizia sportiva) i cui provvedimenti, stante la notevole rilevanza, anche economica, degli interessi in gioco, sono destinati ad incidere profondamente sull’assetto e sulle sorti della cosiddetta football industry del nostro paese - ponendo una serie di interrogativi che resteranno sub iudice fino a quando non si sarà espresso anche il Collegio di Garanzia del CONI. Soltanto allora, infatti, sarà possibile pronunziare una parola definitiva sulla vicenda e manifestare opinioni più compiute e maggiormente ponderate.

Pertanto, in questo momento, un primo commento non può che essere finalizzato a fornire, in chiave problematica e con un approccio, più che altro, descrittivo, solo un quadro sinottico di tutti gli aspetti esaminati da quella decisione e che costituiranno, è fin troppo facile prevederlo, oggetto di ulteriore riflessione in occasione dell’ultimo grado di giudizio.

Com’è noto, i giudici endofederali (il Tribunale Federale Nazionale con la decisione n. 128 del 22 aprile 2022 e la Corte Federale d’Appello con la decisione n. 89 del 27 maggio 2022) si erano già occupati del fenomeno delle plusvalenze ed erano pervenuti, sia pure con motivazioni ed argomentazioni diverse, alla medesima conclusione, e cioè che, de iure condito, non esiste una norma che lo disciplini, con la conseguenza del rigetto integrale delle richieste avanzate dalla Procura Federale.

In tale contesto si è innestata l’inchiesta della Procura della Repubblica di Torino che ha chiesto il rinvio a giudizio dei vertici della Juventus F.C. s.p.a. per diverse ipotesi di reato commesse, tra l’altro, attraverso l’utilizzo di molteplici plusvalenze fittizie. Sicché la Procura Federale, dopo aver preso visione degli atti relativi alla detta inchiesta, ha impugnato la decisione n. 89/2022 per revocazione parziale (perché l’impugnativa non ha riguardato la posizione di tutte le parti del procedimento) chiedendo, in particolare, per la società Juventus l’applicazione della sanzione della penalizzazione di 9 punti da scontare nel campionato di serie A in corso di svolgimento.

La Corte Federale d'Appello, ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione e revocata la propria precedente pronuncia, con riguardo alla Juventus F.C. s.p.a., ha disposto la “penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva”.

Le questioni giuridiche che emergono dalla lettura di tale decisione riguardano: A) l'ammissibilità del rimedio impugnatorio della revocazione sia dal punto di vista dei contenuti, sia sotto il profilo del rispetto dei termini previsti per la sua proposizione; B) i margini di operatività del principio del *ne bis in idem*; C) la possibilità di fondare la decisione sulle intercettazioni telefoniche; D) l'applicazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva sebbene alla Juventus fosse stata contestata soltanto la violazione dell'art. 31, comma 1, del medesimo codice; E) il proscioglimento delle altre società.

A) Secondo l'art. 63, comma 1, lettera d), del Codice di Giustizia Sportiva “Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti . . . d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia”.

Per superare il vaglio di ammissibilità, la richiesta di revocazione deve essere dunque non solo formulata nel termine di 30 giorni, il cui dies a quo coincide con il giorno della scoperta del fatto o con quello del reperimento dei documenti, ma anche basata su di un fatto decisivo (già accaduto) in precedenza non conosciuto, e quindi non esaminato, o su fatti nuovi sopravvenuti.

Si tratta allora di stabilire se i fatti oggetto d'indagine da parte della Procura della Repubblica di Torino presentino il carattere della decisività ed il loro mancato esame sia dipeso dall'impossibilità di conoscerli prima oppure se essi siano successivi al passaggio in giudicato della decisione ed abbiano altresì il requisito della novità rispetto a quelli già delibati in sede di giustizia sportiva. Dopodiché, in entrambi i casi, al fine di verificare la tempestività dell'impugnazione, occorre individuare il momento in cui la parte che ha interesse a proporre la revocazione ha scoperto quei fatti o ha rinvenuto i documenti sui quali è fondato il ricorso.

Su tale questione preliminare la Corte Federale d'Appello, ignorando la congiunzione disgiuntiva “oppure” contenuta nella lettera d) della norma sopra indicata, sembra fare indistintamente riferimento alle due (diverse) ipotesi che invece sono ivi delineate con grande precisione (questo si legge, rispettivamente, alle pagine 19 e 21 della decisione: “È indiscutibile che il quadro fattuale determinato dalla documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Torino alla Procura federale, e da questa riversata a sostegno della revocazione, non era conosciuto dalla Corte federale al momento della decisione revocata e, ove conosciuto, avrebbe determinato per certo una diversa decisione”: qui il fatto non conosciuto, anziché essere collegato, come dovrebbe, alla sua “decisività”, viene accostato alla circostanza che la sua conoscenza avrebbe comportato una decisione di diverso contenuto); “Ma oggi è esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l'avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all'alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori. Il fatto nuovo - come è stato efficacemente sottolineato dalla Procura federale - è l'assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza (quanto meno sul piano sportivo) che la Corte federale non aveva potuto conoscere e alla

luce del quale la decisione deve essere diversa da quella qui revocata” (in questo passo il fatto nuovo - che, per essere rilevante, dovrebbe essere “sopravvenuto” e quindi essersi verificato in un momento successivo a quello in cui la decisione è diventata inappellabile - viene viceversa considerato in funzione della circostanza che prima non era noto).

La commistione operata dalla Corte tra (omesso esame del) “fatto decisivo non conosciuto” e “fatto nuovo sopravvenuto” (che avrebbe comportato un diverso esito del giudizio), come se fossero la stessa cosa, desta non poche perplessità, tanto più che, essendo la revocazione uno strumento avente natura eccezionale, la sua ammissibilità dovrebbe essere valutata con estremo rigore.

Questa confusione, inoltre, determina altrettanta incertezza nell’individuazione della data di decorrenza del termine di 30 giorni. Il riferimento “formale” fatto dalla Corte al giorno nel quale la Procura Federale ha ricevuto gli atti ed i documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino potrebbe essere insufficiente dato che, se i fatti erano tutti noti e tutt’altro che nuovi e sopravvenuti, la loro scoperta deve essere datata in un momento certamente anteriore.

In realtà, ad un’attenta lettura della decisione in esame, sembrerebbe che i fatti, nella loro concreta materialità, sono gli stessi in precedenza già analizzati dalla Corte Federale d’Appello. Solo che, adesso, anziché essere valutati singolarmente in relazione a ciascuno degli scambi contestati, vengono ricondotti ad unità mediante il comune denominatore del “sistema fraudolento in partenza”. Ora, se questo è vero, è evidente che le circostanze fattuali alla luce delle quali è stata richiesta la revocazione, lungi dall’essere decisive e non note oppure sopravvenute e nuove, sono state semplicemente lette in modo diverso attraverso una duplice operazione: da un lato, sostituendo l’oggetto della valutazione (non più, lo si ripete, i singoli atti di scambio con valori asseritamente fittizi ma un’attività ricorrente e continua: “Non si tratta di discutere della legittimità di un determinato valore in assoluto. Né di operare una valutazione del prezzo scambiato. Si tratta invece di valutare comportamenti (scorretti) e gli effetti di tali comportamenti sistematici e ripetuti sul bilancio”: così è scritto a pagina 24 della decisione); dall’altro, considerando quei singoli atti come parti di un unico disegno volto a creare plusvalenze artificiali (“la decisione revocata non ha nulla a che vedere con una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni condotte”: questo si legge alla pagina 25).

Tale ricostruzione, però, appare forzata per almeno due ragioni: innanzi tutto perché il fatto sconosciuto (l’esistenza di un sistema fraudolento) è la risultante di fatti ben noti, già vagliati e non sanzionati (le singole operazioni di scambio); in secondo luogo perché, se non esiste una norma che vieta le plusvalenze, queste restano lecite sempre, sia quando rappresentano la conseguenza degli scambi posti in essere, sia quando costituiscono lo scopo di una politica societaria, sia quando sono reiterate. II) Quello del *ne bis in idem* è un falso problema. Ed infatti delle due l’una: o il fatto decisivo non esaminato non era noto prima, ed allora il principio de quo non trova applicazione perché su quel fatto non può essersi formato il giudicato (e lo stesso discorso, ovviamente, vale per il fatto nuovo sopravvenuto); o i fatti sono gli stessi, e se ne muta solo la qualificazione giuridica, ed allora l’eventuale duplicazione del giudizio sarebbe preclusa dall’operatività della regola del *ne bis in idem* che, in quanto principio generale di diritto, spiega i suoi effetti anche nell’ordinamento sportivo.

III) La Corte Federale d'Appello, richiamando la propria costante giurisprudenza, ed impropriamente pure una sentenza della sezione lavoro della Suprema Corte che, per la verità, riguarda una fattispecie ontologicamente diversa, come è facilmente arguibile dalla massima ("la registrazione di una conversazione sul luogo di lavoro, effettuata all'insaputa dei presenti dal dipendente per ragioni di difesa, anche in giudizio, costituisce una legittima fonte di prova nel processo del lavoro, a condizione che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia davvero avvenuta e che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa"), afferma che "Le intercettazioni telefoniche costituiscono, del tutto legittimamente, materiale probatorio acquisibile al procedimento". Su questo aspetto sarebbe opportuno un intervento chiarificatore del Collegio di Garanzia perché è innegabile la discrasia esistente tra l'orientamento ribadito dai giudici federali, l'art. 57 del Codice di Giustizia Sportiva ("Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale") ed il fatto che nel codice di procedura penale le intercettazioni sono annoverate tra i mezzi di ricerca della prova.

In altri termini, a fronte di una norma codicistica che consente alla giustizia sportiva la libera valutazione delle prove, vi è una granitica giurisprudenza endofederale che considera tali le intercettazioni telefoniche che invece, nel caso di specie, non possono esserlo, non avendo ancora superato il vaglio dibattimentale! Sarebbe allora utile risolvere questo singolare rebus.

IV) La Juventus è stata deferita, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, "per avere alterato sistematicamente i documenti contabili depositati presso la Co.Vi.So.C. a partire almeno dalla situazione trimestrale al 31 marzo 2019 ed almeno fino alla situazione trimestrale al 31 marzo 2021" e tuttavia è stata poi sanzionata anche per aver violato l'art. 4, comma 1, del medesimo codice.

Orbene, premesso che il giudizio di revocazione poggia sullo stesso impianto del procedimento conclusosi con la decisione nei cui confronti è stata proposta l'impugnazione, e quindi sui deferimenti così come formalizzati dalla Procura Federale, il ragionamento seguito dalla Corte mostra delle crepe.

L'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, laddove è sancito il principio di lealtà, probità e correttezza, è una norma generale (di chiusura) nella quale è possibile far rientrare tutti quei comportamenti che non trovano un'apposita collocazione in altre disposizioni del codice. Sennonché proprio l'art. 31, comma 1, la cui rubrica è intitolata "Violazioni in materia gestionale ed economica", prevede la sanzione dell'ammenda con diffida per la società che commette alcuni specifici fatti (che sono poi quelli contestati alla Juventus): "Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia".

A fronte di una norma così precisa e dettagliata, volta a punire gli illeciti gestionali ed economici, non dovrebbe residuare spazio, anche in virtù del principio di specialità, per l'applicazione del citato art. 4, a maggior ragione se la violazione dei principi in esso contenuti neppure è stata oggetto di contestazione.

V) Le plusvalenze fittizie, conseguite, cioè, con operazioni di scambio di calciatori con valori gonfiati o comunque incongrui, presuppongono il concorso necessario di due soggetti. Bisogna allora chiedersi se sia legittimo sanzionare con la penalizzazione in classifica esclusivamente una delle due società che ha partecipato a quelle operazioni: sarebbe come dire che, nel caso di un reato tipicamente plurisoggettivo, quale, ad esempio, la corruzione, a dover essere punito sia solo il corruttore!

Passate rapidamente in rassegna le questioni giuridiche che verosimilmente saranno portate all'attenzione del Collegio di Garanzia, resta da fare qualche rilievo sulla motivazione della decisione che, alla fine, in relazione all'aspetto più delicato, vale a dire la determinazione dei 15 punti di penalizzazione, non svela l'iter seguito per addivenire a tale conclusione e neppure il metodo applicato.

Tale omissione è molto rilevante sia perché il Codice di Giustizia Sportiva [art. 8, comma 1, lett. g), richiamato dall'art. 4, comma 2, per la violazione del principio di lealtà], nel prevedere la "penalizzazione di uno o più punti in classifica", affida, di fatto, al giudice il potere discrezionale di stabilirne l'entità, sia perché la pena inflitta alla Juventus è di gran lunga superiore a quella richiesta dalla Procura Federale.

Vi è un altro passaggio della decisione – laddove è detto che la sanzione "deve essere proporzionata anche all'inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione" (pagina 34) - per il quale si potrebbe dire che la motivazione è reticente o, quanto meno, apodittica. Si tratta di una affermazione, quasi una sorta di obiter dictum, che, per come è formulata, lascia il tempo che trova ed invece, nell'ottica della Corte, dovrebbe servire a giustificare il cospicuo numero di punti di penalizzazione. La verità è che i giudici federali non spiegano le ragioni del perché (qual è il nesso di causalità tra il comportamento sanzionato ed il risultato sportivo?), del come (in che maniera e con quali modalità sarebbe stata alterata la competizione?) e del quando (in quale stagione sportiva e, soprattutto, in quali gare il risultato del campo avrebbe risentito del sistema delle plusvalenze?) sarebbe avvenuta l'alterazione del risultato sportivo (l'uso dell'aggettivo "inevitabile" lascerebbe pensare che, a parere della Corte, quell'effetto sia automatico), con la conseguenza che anche il principio di proporzionalità sembra essere stato scomodato gratuitamente.

Altrettanto incomprensibile è il passo sulle finalità del processo sportivo: "Scopo del processo sportivo . . . non è giungere ad una determinazione numerica esatta dell'ammontare delle plusvalenze fittizie, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato, se esso sia quindi sussumibile sotto la fattispecie dell'illecito disciplinare sportivo e, infine, se esso possa essere considerato sistematico - cioè riferito a più operazioni e più annualità - come contestato dalla Procura federale" (pagina 31).

Il significato sembrerebbe questo: alla giustizia sportiva non importa accertare il quantum delle plusvalenze essendo sufficiente appurare solo l'esistenza del fenomeno, la sua riconducibilità alla fattispecie dell'illecito disciplinare e la sua sistematicità. Il processo sportivo, dunque, non è diretto all'accertamento dell'illiceità di determinati fatti, atti e comportamenti dovendo scoprire, più genericamente, se un fenomeno integri gli estremi dell'illecito sportivo disciplinare e se esso possa definirsi sistematico!

In tale quadro, è auspicabile che l'imminente decisione del Collegio di Garanzia risolva alcune delle questioni qui prospettate e verifichi se, sul piano logico-giuridico, sia coerente ed immune da vizi una costruzione teorica di questo tipo: manca, nell'ordinamento sportivo, una norma che vieta le plusvalenze fittizie e quindi non è possibile sanzionare le singole operazioni anche perché, peraltro, non esiste un metodo, e neppure parametri oggettivi, per

stabilire la valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tuttavia, ove tale pratica sia reiterata nel tempo fino ad assurgere a sistema, va sanzionata con la penalizzazione di uno o più punti in classifica solo la società sportiva che l'ha posta in essere e non anche quelle che con essa hanno negoziato qualche sporadico affare partecipando a poche operazioni.